

## LE MANCE VANNO TASSATE SONO REDDITO DA LAVORO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Nella sua decisione la Cassazione sottolinea come l'attuale articolo 51, secondo comma, lettera i) del TUIR stabilisce che "il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere" (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) "a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". A sua volta l'articolo 49 dello stesso TUIR reca la definizione di redditi da lavoro dipendente stabilendo che "sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato dipendente secondo le norme sulla legislazione sul lavoro".*

*La Suprema Corte ricorda anche una sua precedente decisione in materia (sentenza n.6238 del 21 marzo 2006) in cui veniva osservato che la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa. Invece il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o in natura, che si legano causalmente al rapporto di lavoro (cioè derivano da esso) nel senso che l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.*

*Costituisce logica conseguenza di quanto detto sopra che l'ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi da lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro.*

*Proprio in ragione della sostanziale convergenza tra disciplina fiscale e previdenziale, con l'accoglimento di una nozione di reddito utilizzabile sia ai fini contributivi che a quelli tributari, le considerazioni già espresse in ambito previdenziale dalla Corte Costituzionale (sentenza n.354 del 7 novembre 2001) inducono a non ipotizzare dubbi di legittimità costituzionale riguardo alla interpretazione qui accolta.*

**H**a avuto molta eco sui mass media la recente decisione della Cassazione che ha affermato il principio secondo cui le mance sono a tutti gli effetti reddito da lavoro e quindi devono essere sottoposte alla tassazione propria di quest'ultimo.

Si tratta della ordinanza n. 26512 del 30 settembre 2021 resa dalla Cassazione in un giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e un dipendente dell'Hotel Ramazzino con le mansioni di capo ricevimento presso il lussuoso albergo di Porto Cervo.

L'Agenzia delle Entrate di Sassari aveva emesso nei confronti del dipendente un avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione per l'anno 2007 redditi da lavoro dipendente non dichiarati per euro 83.650, corrispondenti a mance percepite nello svolgimento delle proprie mansioni presso l'hotel. La Commissione Tributaria di Sassari aveva rigettato il ricorso proposto dal dipendente. Tuttavia la Commissione Regionale, in appello, ha dato ragione all'interessato perché ha considerato non tassabili le somme percepite a titolo di mance, ritenendole non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui al Testo Unico Imposte Dirette (TUIR) stante la loro natura aleatoria e in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione col datore di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che le somme oggetto della tassazione sono state percepite in relazione al rapporto di lavoro per cui rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente (il d.lgs. 314 del 1997 sottolinea la natura omnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro).

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo addotto dalla Agenzia delle Entrate e quindi ha accolto il ricorso. Secondo la Suprema Corte l'omnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente stesso riceve. Anche, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole se non certo affidamento. Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanano dal rapporto di lavoro ne giustifica la totale imponibilità.



n. 176  
11 ottobre 2021